



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Ordinanza Sindacale n. ___ del _____

N. 50 del 15 MAG. 2020

OGGETTO: esercizio dei poteri di cui all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo 267/2000, come interpretato alla luce dell'art. 3, comma 2 del D.L. 19/2020 - Introduzione obbligo di indossare la mascherina negli spostamenti consentiti dalla propria abitazione

IL SINDACO

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID 19, in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile la quale, nel recepire i contenuti del suddetto DPCM 26 aprile 2020, introduce ulteriori misure a valere nell'ambito regionale;

visto l'art. 1, comma 1, lett. dd) del DPCM 26 aprile 2020 dd) gli esercizi commerciali la cui attività non e' sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. *Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;*

Visto, altresì l'art. 3, commi 2, del DPCM 26 aprile 2020 in forza del quale:

“2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”;

Ritenuto che dalle suddette disposizioni, in particolare, dall'art. 3, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020, si evince che diventa obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico, esercizi commerciali, uffici pubblici, banche, uffici postali, etc.), come chiarito in una FAQ pubblicata sul sito www.governo.it in data 2 maggio 2020;

Rilevato che il DPCM 26 aprile 2020 e l'ordinanza del Presidente della Regione 18/2020 non prevedono l'obbligo di mascherina nel percorso a piedi per raggiungere i luoghi chiusi aperti al pubblico (es: uffici pubblici, banche, uffici postali, esercizi commerciali, farmacie, parafarmacie, etc.);

Ritenuto che, a seguito delle misure introdotte dal DPCM 26 aprile 2020 e di altre che saranno introdotte in seguito, è certo che si è incrementata e si incrementerà ancora la circolazione delle persone, con un conseguente aumento del rischio di contagio;

Ritenuto opportuno, al fine di limitare il rischio contagio, introdurre l'obbligo di indossare la mascherina protettiva anche per raggiungere i luoghi chiusi aperti al pubblico, nonché per sostare e/o passeggiare in luoghi aperti;

Ritenuto opportuno introdurre misure più stringenti rispetto a quelle previste dalle citate disposizioni nazionali e regionali che siano funzionali agli obiettivi di contenimento di diffusione del COVID 19 e non impediscano la circolazione delle persone;

Visto l'art. 3, comma 2 del DL 19/2020;

Visto il decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 122 del 7 aprile 2020 delinea i limiti al potere di ordinanza sindacale in questa situazione di emergenza, ammettendo che lo stesso possa essere esercitato per l'introduzione di misure più restrittive e stringenti di quelle previste a livello nazionale e/o regionale;

Visto l'art. 50, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i.;

Visto lo statuto comunale;

per le motivazioni di cui in narrativa,

ORDINA

1) con decorrenza immediata e per la durata dell'emergenza COVID 19 (31 luglio 2020) e per evitare nuovi contagi nel comune di Marsala, è obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico, nei trasporti pubblici, nei trasporti privati, se si portano con sé persone non conviventi e nei luoghi pubblici all'aperto;

2) non sono soggetti all'obbligo:

a) coloro che praticano attività sportiva durante lo svolgimento della stessa; gli stessi sono comunque tenuti ad avere la mascherina con sé, per indossarle prima e dopo l'attività sportiva, ovvero nei casi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di due metri; si precisa che la passeggiata non viene considerata attività sportiva;

b) i bambini al di sotto dei sei anni;

c) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

3) anche se esclusi dall'obbligo, è comunque opportuno che sia i bambini che i disabili facciano uso di mascherina, almeno nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.

COMUNICA

che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00;

DISPONE

1) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *online* dell'Ente e sul sito istituzionale di questo comune di Marsala;

2) la trasmissione:

- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Prefetto della Provincia di Trapani
- al Questore di Trapani;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Municipale;

3) Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- Ricorso al T.A.R. della Sicilia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni.
-

Il Sindaco
(dr. Alberto Di Girolamo)

